

PERCORSI ALLA PARI  
DONNE E AMMINISTRAZIONE DEL DIRITTO E  
DELL'ECONOMIA MERCOLEDI' 22 GENNAIO 2020

CITTA' DI MONCALIERI

Tutela dei diritti della famiglia e dei minori: un problema solo  
femminile?

Maria Vittoria Colli

Avvocata, Componente del Direttivo Nazionale Associazione Italiana  
Avvocati Famiglia Minori

Io ribalterei la domanda chiedendomi da quando la tutela dei diritti della famiglia è anche un problema femminile, perché per lungo tempo lo è stato solo per gli uomini.

Per chiarire il mio pensiero partirò da un esame dei tipi di famiglia a far tempo dalla metà del 1900.

All'epoca vigeva la famiglia patriarcale (ancora in vigore fino al dopoguerra in particolare nelle campagne).

Vi era la potestà dell'uomo più anziano a cui tutti erano sottomessi (uomini, donne, figli, nipoti e parenti vari) in una convivenza che comprendeva più generazioni familiari (famiglia verticale).

In tale tipo di famiglia il collante era costituito dagli aspetti economici e fondamentale era l'alleanza tra famiglie, gli aspetti affettivi sentimentali erano irrilevanti.

Le donne avevano solo doveri e nessun diritto e dovevano occuparsi dell'accudimento dei figli, degli anziani di casa ed ogni decisione riguardante i minori era, per legge, demandata al marito che decideva autonomamente, senza interpellare la moglie.

La famiglia patriarcale nel dopoguerra, causa l'abbandono delle campagne, l'aumento dell'industrializzazione, veniva sostituita dalla famiglia nucleare (convivenze genitori - figli) famiglia di tipo orizzontale.

Tale tipo di famiglia era disciplinato giuridicamente dal Codice Civile del 1942.

Il marito era il capo della famiglia, solo a lui spettava la scelta sulla residenza, la moglie assumeva il cognome del marito, la potestà sui figli

era esercitata in via esclusiva dal padre, la moglie poteva avere un'attività lavorativa o continuare quella che aveva prima del matrimonio solo nel caso di accordo e consenso del marito.

Il mondo del lavoro espelle le donne nel momento in cui queste contraevano matrimonio. Al momento dell'assunzione le donne dovevano sottoscrivere le cosiddette "clausole di nubilato".

Le donne non avevano diritti ereditari nei confronti del marito ed erano unicamente usufruttuarie dei beni del coniuge.

Il lavoro casalingo non riceveva gratificazioni e compensi economici da parte del marito che amministrava le finanze familiari in modo esclusivo. Le mogli in molti casi ignoravano la situazione patrimoniale della famiglia, non conoscevano gli investimenti immobiliari e mobiliari e talvolta, alla morte del coniuge, scoprivano una situazione debitoria che ignoravano.

La Costituzione nella parte dei principi generali e precisamente agli articoli dal 29 al 31 si era occupata della famiglia prendendo in esame solo la famiglia fondata sul matrimonio.

Per la prima volta veniva enunciato il concetto di uguaglianza giuridica tra uomini e donne.

Tale principio troverà la sua piena applicazione solo con la legge n. 151 del 1975, legge che riformò il diritto di famiglia.

La legge aveva recepito tutte le istanze che, a partire dai primi anni sessanta avevano attraversato la società italiana, artefici principali di tali istanze erano state le donne che, attraverso una rivoluzione pacifica, avevano rivendicato uguaglianza di diritti e doveri tra uomini e donne e la possibilità di accesso ad occupazioni ritenute esclusivamente maschili ad esempio la Magistratura.

La legge n. 66 del 1963 regolamentava l'ammissione delle donne ai pubblici uffici e pertanto poterono partecipare al concorso in Magistratura.

Nel 1965 risultarono otto donne vincitrici e della Magistratura piemontese ricordiamo Graziana Calcagno e Giulia De Marco.

La famiglia nucleare incominciava a mutare e ciò si manifestò vieppiù negli anni 70 e 80 del 900 con il calo del numero dei matrimoni, un aumento delle separazioni e dei divorzi, con la costituzione delle famiglie monoparentali ed un maggior numero di figli nati fuori dal matrimonio.

Il collante della famiglia non era più l'aspetto economico, ma il sentimento, pertanto nel momento in cui questo vacillava l'unione si

dissolveva, predominando il principio dell'autorealizzazione individuale, rispetto a quello dell'unità familiare.

Veniva messa in discussione l'indissolubilità del matrimonio e si chiedeva che anche in Italia fosse consentito divorziare.

Dopo dibattiti durati decenni e battaglie infinite il 1° dicembre 1970 entrava in vigore la legge n. 898 che disciplinava i casi di scioglimento del matrimonio.

Si noti che nella legge non viene usata la parola divorzio, ma con equilibrismo linguistico viene indicato, secondo il rito di celebrazione del matrimonio, come cessazione degli effetti civili del matrimonio (per il matrimonio religioso) e scioglimento del matrimonio (per quello celebrato in Comune).

Secondo la legge il divorzio era un rimedio ad una situazione di frattura insanabile e poteva avvenire dopo cinque anni di separazione ininterrotta, alla prima udienza il Magistrato aveva l'obbligo di tentare la conciliazione tra i coniugi.

Come detto precedentemente nel 1975 entrò in vigore la legge di riforma del diritto di famiglia in cui si stabiliva all'articolo 143 che il marito e la moglie acquistavano gli stessi diritti e assumevano i medesimi doveri. Dal matrimonio derivava il dovere di fedeltà e di assistenza morale e materiale e entrambi i coniugi erano tenuti, in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

La moglie aggiungeva al proprio cognome quello del marito e i coniugi concordavano tra loro l'indirizzo di vita familiare e fissavano la loro residenza secondo le esigenze della famiglia.

In caso di disaccordo entrambi potevano ricorrere al Magistrato che tentava di raggiungere un accordo.

Precedentemente le donne non potevano rivolgersi al Giudice in quanto dovevano obbedienza al marito, non potevano chiedere la separazione se non per colpa, e penalmente, sino al 1981 erano puniti l'adulterio e l'abbandono del tetto coniugale in maniera diversa tra uomo e donna.

Per quanto attiene al regime patrimoniale della famiglia non era più in vigore solo quello della separazione dei beni tra i coniugi, ma regime generale diventava quello della comunione dei beni.

Regime oggi quasi caduto in disuso al nord Italia, ma che all'epoca tendeva a ricompensare il lavoro femminile e a premiare l'impegno e il contributo dato dalla moglie all'economia domestica.

Con la legge del 1975 entrambi i genitori erano tenuti a mantenere, istruire, educare e assistere i figli.

I diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli permanevano anche con la separazione e il divorzio.

Il Giudice, in caso di separazione, doveva dichiarare a quale dei due coniugi dovesse essere affidata la prole il genitore affidatario aveva la potestà esclusiva sui figli. Raramente i figli erano affidati ai padri.

La legge del divorzio del 1970 era stata modificata dalla legge n. 74 del 6/3/1987 che all'articolo 6 aveva previsto per i figli l'affidamento congiunto o alternato.

Tali disposizioni, anche per sollecitazione del movimento dei padri separati e per adeguare la materia dell'affidamento con quelle di altri paesi europei, venivano modificate dalla legge n. 54/2006 che prevedeva il principio della bigenitorialità e l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori.

La legge si applicava anche ai figli di coppie non coniugate.

L'articolo 155 del Codice Civile prevedeva che anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore avesse il diritto a conservare e a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con ciascuno di esso.

La potestà genitoriale veniva esercitata da entrambi i genitori.

Il minore aveva inoltre il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun genitore.

La separazione non solo non recideva i legami genitori figli, ma neanche quelli con gli ascendenti.

La legge di riforma del diritto di famiglia del 1975 aveva riconosciuto per la prima volta i diritti dei figli nati al di fuori del matrimonio, quelli che venivano definiti illegittimi e oggetto di disistima sociale.

La legge permetteva la riconoscibilità da parte di entrambi i genitori, anche se al momento della nascita ancora uniti in matrimonio con altra persona.

Il figlio che veniva definito figlio-naturale per distinguerlo da quello nato nel matrimonio, assumeva il cognome del genitore che per primo l'aveva riconosciuto e se il riconoscimento avveniva contemporaneamente da parte di entrambi i genitori assumeva il cognome del padre.

La paternità poteva essere dichiarata giurisdizionalmente.

Un'ulteriore modifica alla condizione dei figli avveniva con la legge n. 219 del 10/12/2012 e con il successivo decreto di attuazione del 28/12/2013 n. 154 che modificava il concetto di famiglia comprendendo anche quella

non matrimoniale e considerando famiglia anche i genitori che non avevano mai convissuto.

La legge riconosceva il diritto degli ascendenti e delle altre figure parentali di mantenere rapporti significativi con i nipoti e in caso di divieto di rivolgersi all'autorità giudiziaria affinché adottasse i provvedimenti necessari nell'interesse del minore.

La legge del 1975 aveva mantenuto delle differenze tra i figli nati nel matrimonio e i figli nati fuori dal matrimonio.

L'articolo 74 del Codice Civile (della parentela) non si applicava ai figli nati fuori dal matrimonio e pertanto non vi era legame di parentela tra il minore e i parenti dei genitori. Quindi nonni, zii, e cugini erano degli estranei.

Con la legge del 2012 il figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, veniva inserito a tutti gli effetti nella famiglia dei suoi genitori e quindi poteva concorrere alla successione dei beni anche degli avi, succedendo per rappresentazione in caso di recesso dei genitori.

Il Decreto Legislativo del 2013 superava anche il concetto di potestà genitoriale attribuito ad entrambi i genitori, sostituendolo con il termine "responsabilità genitoriale" sull'esempio di esperienze straniere, della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con la legge 27/5/1991 n. 176, la Convenzione di Strasburgo del 25/1/1996 ratificata con la legge 20 marzo 2003 n. 77 e con il regolamento n. 2001/2003 il cosiddetto Bruxelles II bis in cui il minore non era più solo soggetto a potestà, ma oggetto di cura, di accudimento e di protezione.

In conclusione fino alla legge di riforma del diritto di famiglia la tutela dei diritti dei figli competeva solo ai padri, mentre la cura e l'accudimento erano una questione eminentemente femminile, ritenendosi le donne naturalmente portate per la maternità, la cura, e l'assistenza familiare, inadatte invece, proprio per la loro naturale vocazione, al lavoro fuori casa e alle funzioni sociali.

Con l'evoluzione della famiglia ed il riconoscimento giuridico di un diverso ruolo della donna e la donna a vedere riconosciuto il proprio ruolo di garante dei diritti dei figli, oltre che dei propri.

Si vedano a tale proposito tutte le leggi penali introdotte, negli ultimi anni, in materia di diritto di famiglia: legge 38/2009 stalking, legge n. 119/2013 cosiddetta legge contro il femminicidio ed in ultimo la legge n. 69/2019 cosiddetto "codice rosso" sono le donne - solo loro - ad attivarsi per proteggere se stesse e i figli minori dalla violenza familiare.

In caso di filiazione fuori dal matrimonio sono le madri ad attivarsi perché il figlio venga riconosciuto anche dal padre e sono le madri che si operano affinché i padri adempiano ai propri obblighi nei confronti dei figli, in particolare agli obblighi di natura economica.

Bisogna dire che ultimamente il costume sta cambiando ed è in evoluzione, vi sono molti padri che vogliono svolgere al meglio la loro funzione genitoriale, ritenendo che occuparsi dei figli non sminuisca la loro virilità.

Padri che si dedicano ai figli non solo sul piano dei diritti e doveri ma anche su quello relazionale e affettivo.

Il cammino è appena all'inizio e ancora lungo e i minori vanno educati sin da piccoli, in famiglia e nelle scuole, al rispetto reciproco, alla cura degli altri, all'uguaglianza di genere senza preconcetti e stereotipi.

La legge sui congedi parentali mi sembra un piccolo granello che può servire a coinvolgere i padri nell'accudimento dei figli. Infatti la legge n. 92/2012 all'articolo 4 comma 24 lettera a prevede un congedo obbligatorio per i padri (anche adottivi o affidatari) entro e non oltre i cinque mesi di vita dei minori.

Fino al 2019 i giorni obbligatori erano cinque elevati nel 2020 a sette, oltre ad un giorno facoltativo.

È un diritto-dovere del padre a prescindere da quello della madre.

In ultimo vorrei citare un articolo del quotidiano La Stampa del 19/1/2020 (Forum di Davos) in cui si evidenzia come la parità tra uomini e donne si raggiungerà solo nel 2128, l'Italia è attualmente al 78° posto su 153 posizioni e che la parità è stata raggiunta al 70% pertanto il cammino sarà ancora lungo e accidentato.